CAMERA DEI DEPUTATI N. **6941-A**

—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 aprile 2000 (v. stampato Senato n. 4517)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(BELLILLO)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l'11 aprile 2000

(Relatore: **GIACALONE)**

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della presidenza del Consiglio e interni) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 6941.
La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 27 aprile 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 6941.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 6941,

preso atto che la materia dell'articolo 1 è stata già oggetto del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, decaduto per mancata conversione entro i termini costituzionalmente previsti,

ricordato che su tale provvedimento il Comitato ha già espresso parere il 27 gennaio scorso rilevando in premessa che l'osservanza dei termini per gli adempimenti normativamente stabiliti costituisce una esigenza primaria rispetto ad obiettivi di corretta e razionale politica normativa, anche al fine di evitare incertezze interpretative soprattutto in materie oggetto di rilevanti interventi innovativi,

constatata la genericità del titolo del decreto-legge che non dà conto della limitazione del contenuto dell'intervento che si intende realizzare alla sola materia dei termini,

rilevato che l'articolo 96-*bis* del regolamento prevede che nell'ambito dell'esame dei decreti-legge il Comitato possa proporre la soppressione delle disposizioni che contrastino con le regole sui limiti di contenuto dei decreti legge,

constatato che secondo la sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale i decreti-legge « che abbiano perso efficacia a seguito della mancata conversione » non potranno essere riprodotti – neanche parzialmente – in successivi decreti-legge, salvo che questi siano caratterizzati da « contenuti normativi sostanzialmente diversi » o si fondino su « presupposti giustificativi nuovi di natura straordinaria non riconducibili al solo fatto del ritardo conseguente alla mancata conversione del predetto decreto »,

considerato che, secondo quanto affermato dal Presidente della Camera nella lettera al Presidente del Comitato per la legislazione del 20 febbraio 1998, il divieto di reiterare l'intero testo o singole disposizioni di decreti-legge non convertiti costituisce un limite di contenuto dei provvedimenti d'urgenza, spettando quindi al Comitato verificare se ricorrano ipotesi di reiterazione sotto il profilo tecnico giuridico, ferma restando la valutazione della Commissione di merito circa l'eventuale sussistenza di nuovi e autonomi motivi di necessità e urgenza che possano giustificare la reiterazione stessa,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi del comma 6-*bis* del citato articolo 16-*bis*:

sotto il profilo della specificità e dell'omogeneità

sia soppresso l'articolo 1 del decreto-legge, in quanto la previsione di un arco temporale di proroga dei termini per l'entrata in vigore del nuovo sistema per la partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, più ampio rispetto a quello indicato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 485 del 1999, non configura un contenuto normativo sostanzialmente diverso rispetto a quello di quest'ultima disposizione, essendo inoltre le altre differenze di formulazione dei due articoli di carattere esclusivamente formale.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis),* valuti la Commissione di merito l'opportunità che siano preservati i diritti acquisiti, prevedendo che gli assistiti che omettono di presentare la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 124 del 1998 non perdano il diritto all'esenzione ma siano sottoposti con priorità ai previsti accertamenti.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

DDL13-6941A
Lire 500